

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**X LEGISLATURA**

---

**ATTI PARLAMENTARI**

---

# **RESOCONTI STENOGRAFICI**

**DELLE SEDUTE DELLA**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

*(Legge 23 marzo 1988, n. 94, modificata con legge 27 luglio 1991, n. 229)*

---

**ANNI 1987-1992**

---

**VOLUME I**

**ROMA**

**TIPOGRAFIA DEL SENATO**



**4ª SEDUTA**

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988

**Presidenza del presidente CHIAROMONTE**

*La seduta ha inizio alle ore 15,30.*

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del regolamento interno.

Ricordo che nella seduta del 28 settembre scorso la Commissione ha esaminato ed approvato i primi quattordici articoli dello schema del regolamento interno e che si era iniziato l'esame del l'articolo 15 di cui dò lettura.

1. La Commissione procede all'inchiesta con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici che ritenga più adeguati al caso concreto.

2. Nell'esercizio dei suoi poteri la Commissione deve rispettare le limitazioni che sono tenuti ad osservare tutti i giudici.

3. I poteri di cui al comma 1 devono essere esercitati e l'attività istruttoria deve essere svolta direttamente dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro unicamente per svolgere attività di ricerca e di studio ai fini dell'inchiesta.

Rammento altresì ai colleghi che su tale articolo erano stati presentati e svolti alcuni emendamenti. Il primo di essi, presentato dall'onorevole Vitalone, e fatto proprio dall'onorevole Meleleo, prevede che i gruppi di lavoro in cui può articolarsi la Commissione siano abilitati a svolgere attività di inchiesta e non soltanto di ricerca e studio.

C'è poi un secondo emendamento, dell'onorevole Violante, in cui si prevede che la «Commissione possa deferire a gruppi di lavoro la trattazione di singole questioni con i poteri dell'autorità giudiziaria, senza che tali gruppi diventino permanenti». Contraria posizione hanno espresso in proposito il senatore Pisanò e l'onorevole Andò. L'onorevole Lo Porto lamentò, inoltre, il possibile pregiudizio per i gruppi politici minori in ordine all'articolazione della Commissione in sotto-commissioni e propose di limitare la modificazione della norma alla sola soppressione dell'avverbio «unicamente», che limita eccessiva-

mente le competenze dei gruppi di lavoro. L'onorevole Violante propose la costituzione di gruppi con deliberazione a maggioranza qualificata.

Ancora all'articolo 15 era stato presentato dal senatore Vitalone un emendamento soppressivo del terzo comma.

Mi sembra che, mentre l'eliminazione dell'attribuzione alla sola Commissione dei poteri dell'autorità giudiziaria non presenta problemi se collegata all'eventuale modifica del quarto comma, la soppressione del riferimento al numero legale per esercitare i poteri dell'autorità giudiziaria, maggioranza dei componenti, contrasterebbe con l'articolo 11 che già è stato approvato.

Ho ricordato queste cose per pura informazione. Adesso riprendiamo l'esame dell'articolo 15.

VITALONE. Signor Presidente, io purtroppo, per ragioni indipendenti dalla mia volontà e per impegni connessi allo svolgimento di un compito parlamentare, non ho potuto partecipare al dibattito che è stato svolto sul Regolamento. Tuttavia devo esprimere il mio grazie sia a lei che ai colleghi che hanno voluto ricordare alcune osservazioni che avevo versato all'ufficio di segreteria onde non sottrarmi al dovere di dare un contributo migliorativo al testo di queste norme regolamentari.

Per quanto riguarda l'articolo 15, è vero che non sono sorte questioni specifiche in ordine alla natura dei poteri e dei limiti dei poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta. Tuttavia io credo che sia utile una sia pur breve riflessione su alcune problematiche nelle quali inevitabilmente finiremo per imbatterci allorchè, esercitando una delle funzioni riconosciute alla Commissione, procederemo alle audizioni. È una tematica già in qualche misura esplorata dalle precedenti commissioni d'inchiesta ed è quella del rapporto tra testimoni e Commissione. Io dirò subito che ho al riguardo delle idee molto precise, che peraltro non difenderò in questa sede - ne farò un brevissimo cenno - perchè mi sembra sia opportuno, ora per allora, sgombrare il campo da qualunque equivoco, evitare che all'occasione la Commissione sia costretta a riaprire un dibattito sul quale in questo momento riteniamo di non doverci soffermare, dando per scontato che il modello dell'articolo 82 della Costituzione sia ampiamente soddisfacente dell'esigenza di organizzare un paradigma di riferimento per le scelte che debbono essere compiute. Credo, in parole povere, di non dover escludere nel mio intervento ogni qualunque spazio all'esistenza di un potere coercitivo della Commissione nei confronti del testimone. Questo mi sembra che sia nella tradizione, non intatta, ma in larga misura consolidata, delle Commissioni d'inchiesta parlamentare.

La formula dell'articolo 82 della Costituzione nella sua genericità, per il vero, non offre un sicuro riferimento alla soluzione di questo piccolo problema interpretativo, perchè, con riferimento a quella formula «poteri e limiti dell'autorità giudiziaria», si accredita l'idea che ciò che accade davanti alla Commissione nel corso delle disposizioni testimoniali possa essere assoggettato a sanzione così come lo è la testimonianza falsa o reticente o il rifiuto di uffici legalmente dovuti davanti all'autorità giudiziaria. Vorrei dire che, per chi avesse seguito,

come molti di noi hanno seguito, il dibattito preparatorio della legge istitutiva, è facile ricordare come quella formulazione alla quale io ho lavorato con particolare - perdonatemi la civetteria - diligenza nasceva dall'idea che si dovesse scandire in maniera vigorosa l'esistenza di un obbligo di verità verso la Commissione da parte di coloro che in audizione testimoniale erano chiamati a rendere la loro personale versione sui fatti in ordine ai quali erano interrogati.

Io mi ero fatto carico allora di ricordare come per il passato il dissidio interpretativo nasceva da una serie di rilievi che avevano persino dignità costituzionale. Cioè si era sostenuto che il tentativo di trasferire alle Commissioni parlamentari di inchiesta il medesimo trattamento che la legge ordinaria riserva alle deposizioni davanti al giudice ordinario...

PRESIDENTE. Ma questo non fa parte dell'articolo 17?

VITALONE. Signor Presidente, io non so se la sede propria sia l'articolo 17, il problema è i poteri e i limiti...

PRESIDENTE. L'articolo 17 è quello che affronta questo problema.

VITALONE. L'articolo 17, signor Presidente, più esattamente dice didascalicamente quello che accade davanti alla Commissione sul piano delle ritualità ed io, ovviamente, cercherò di rendere breve il mio intervento, che varrà anche come intervento nel merito dell'articolo 17, ove quella si ritenesse la sede più propria. A me sembra che questo sia invece il momento nel quale noi dovremmo dire con molta chiarezza quali sono i reali limiti dei poteri della Commissione.

Il tema è questo: il testimone che compare davanti al giudice intanto può essere assoggettato alle sanzioni penali in quanto la sua testimonianza sia versata in un procedimento penale ed il suo interlocutore sia un organo della giurisdizione. Per il passato, nelle precedenti commissioni di inchiesta, l'ostacolo era stato in qualche maniera aggirato in virtù di quella equazione che il principio dell'articolo 82 suggella tra poteri e limiti dell'autorità giudiziaria e organo dell'inchiesta parlamentare. In realtà noi abbiamo voluto, come legislatori, recuperare con specifica norma, che è quella dell'articolo 3, un principio di diritto sostanziale proprio per superare l'obiezione che non è possibile l'analogia in *malam partem* e quindi non è possibile in via di interpretazione analogica estendere la portata della fattispecie della norma incriminatrice al di là dei confini che la norma stessa traccia e quindi non è possibile attribuire una rilevanza punitiva a comportamenti consumati davanti alla Commissione di inchiesta anche se, per avventura, omologhi a comportamenti assunti davanti all'autorità giudiziaria; abbiamo espressamente fatto riferimento a queste due norme: il rifiuto di uffici legalmente dovuti e la falsa o reticente testimonianza.

Da qui, signor Presidente, c'è un secondo passaggio. Io avevo fissato qualche riflessione ulteriore, ma credo sia giusto dire che l'articolo 82 determina un'equazione meramente formale tra poteri della Commissione e poteri dell'autorità giudiziaria. Il riferimento alle due norme incriminatrici fa chiaro che davanti alla Commissione vi è

l'obbligo di deporre secondo coscienza, scienza e verità e fa chiaro che a questi comportamenti, sul piano della trasgressione, seguono delle coerenti sanzioni punitive. Il problema rimane quindi solo quello di stabilire se la Commissione sia dotata anche dei poteri di coercizione che appartengono all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 359 del Codice di rito penale.

Io vorrei dire che queste norme, che consentono l'arresto, l'ammonezzione, che stabiliscono le procedure in base all'esito delle quali si provvede alla limitazione della libertà del testimone, sono funzionali al migliore svolgimento dell'attività istruttoria e conseguentemente, atteso che esiste un riferimento legislativo, quello dell'articolo 3, alla possibilità di estendere alle deposizioni davanti alla Commissione le stesse sanzioni previste per le violazioni di verità davanti all'autorità giudiziaria, si dovrebbe concludere che anche la Commissione sia dotata di questo potere. Io peraltro credo sia giusto arretrare i poteri della Commissione e stabilire che essa, di fronte ad un testimone che rifiuta di deporre, può esercitare tutti e soltanto i poteri che sono descritti nelle norme dell'articolo 144 del Codice di procedura penale e 358 del Codice di procedura civile. Sono le norme che consentono al giudice di disporre l'accompagnamento del teste ove il teste si rifiuti di comparire davanti al giudice che lo ha citato e di rendere quindi rapporto nella eventualità in cui, nel corso della testimonianza, il giudice e - di conseguenza la Commissione - abbia modo di accertare l'esistenza di profili di responsabilità penale. Credo che, se noi scandissimo nel nostro regolamento questo confine all'interno del quale si attestano i poteri della Commissione, per l'avvenire ci potremmo risparmiare delle discussioni governate probabilmente dall'emotività di un contesto specifico che certamente non ci sarà di guida migliore di quanto possa essere oggi una riflessione pacata, distaccata e astratta su questo tema.

Chiuso questo capitolo, per quanto riguarda i poteri dei cosiddetti comitati, colgo delle superfetazioni nello schema dell'articolo 15. Che la Commissione possa scegliere nel ventaglio degli strumenti di intervento riservati all'autorità giudiziaria quelli più propri al caso di specie non mi sembra dubitabile; oltretutto la tipologia dei diversi strumenti di intervento, sia che si tratti di organi requirenti che di organi inquirenti o di organi decidenti, è tutto sommato molto simile, talchè il riferimento all'uso di un potere che appartiene a un giudice e non invece ad un altro rischia di rivelarsi improprio.

Nel secondo comma dell'articolo 15 si dice che la Commissione deve «rispettare le limitazioni che sono tenuti ad osservare tutti i giudici». Questa affermazione è tautologica e deriva dall'articolo 82 della Costituzione e dalla legge istitutiva della Commissione; in sede regolamentare non si può dire nulla di più nè di diverso. Tale norma rischia di accreditare una riflessione che peraltro non è necessaria, posto che il problema è risolto in radice dalle disposizioni legislative. I poteri previsti nel terzo comma e questi, che hanno chiaramente dei riverberi sullo strumento di organizzazione di cui al quarto comma, dovrebbero essere meglio definiti. Allora, quali sono i poteri che può esercitare la Commissione nel suo complesso e non, invece, il comitato? Dice la norma contenuta nel terzo comma che «l'attività istruttoria deve essere svolta direttamente dalla Commissione» mentre, in base

al quarto comma, i gruppi di lavoro possono essere finalizzati soltanto allo svolgimento di attività di ricerca e di studio. Mi sembra questa una disposizione molto limitativa dei poteri dei comitati. Ritengo infatti che essi siano uno strumento prezioso dell'attività di indagine e di inchiesta. È evidente naturalmente che i comitati non devono essere depositari dei poteri di scelta politica e decisionale della Commissione; essi possono essere investiti per oggetti limitati e per tempi circoscritti e definiti dello svolgimento di quei compiti che la Commissione deciderà di assegnare loro. Mi pare tuttavia altrettanto evidente che nell'esercizio delle loro funzioni i Comitati debbano poter esercitare gli stessi poteri che appartengono alla Commissione, essendo estremamente difficile creare una serie di distinzioni tra i poteri pieni che come tali appartengono in via esclusiva alla Commissione e i poteri dimezzati, finalizzati che i comitati dovrebbero esercitare in osservanza dei limiti del loro mandato. Ritengo quindi che questa norma possa essere agevolmente riscritta nel suo complesso, soltanto per prevedere che la Commissione può costituire dei gruppi di lavoro per oggetti specifici e per tempi limitati e che i gruppi di lavoro esercitano il mandato con gli stessi poteri con cui la Commissione esercita lo svolgimento della sua ordinaria attività di inchiesta.

BARGONE. Signor Presidente, l'emendamento presentato in altra occasione dall'onorevole Violante va nella direzione prospettata dal senatore Vitalone nell'ultima parte del suo intervento. La volta scorsa si disse che, per snellire i lavori di questa Commissione e nel rispetto dei poteri che ad essa spettano e che le sono stati attribuiti dalla legge istitutiva (e quindi dall'articolo 82 della Costituzione), sarebbe opportuno affidare a gruppi di lavoro o a singoli Commissari parti dell'attività istruttoria. In effetti l'emendamento diceva testualmente: «Per singole e specifiche questioni la Commissione può costituire gruppi di lavoro che esercitano sull'oggetto entro tempi prestabiliti i poteri della Commissione». Mi pare di poter confermare questo orientamento che, peraltro, sembra essere condiviso anche dal senatore Vitalone.

Colgo l'occasione per affermare che anche a noi il comma 2 dell'articolo 15 appare ultroneo rispetto alla formulazione della stessa legge istitutiva. Aggiungendo le parole: «e le stesse limitazioni» dopo le altre: «con gli stessi poteri», si otterrebbe lo stesso effetto e si eviterebbe di esplicitare col secondo comma un principio che già è affermato nella legge istitutiva della Commissione.

In conclusione, il primo comma dell'articolo 15 dovrebbe recitare: «La Commissione procede all'inchiesta con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici che ritenga più adeguati al caso concreto», sopprimendo poi il secondo comma dello stesso articolo.

GUIDETTI SERRA. Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 1, mi sembra che non abbia molto significato la parte che recita: «avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici che ritenga più adeguati al caso concreto». È una frase da eliminare, mentre unirei al comma 1 dell'articolo 15 il comma 1 dell'articolo 16, così riformulandolo: «La Commissione procede all'inchiesta con gli stessi poteri e gli stessi limiti

dell'autorità giudiziaria e compie» - qui mi richiamerei all'articolo 16 - «tutti gli atti istruttori previsti per l'istruttoria formale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale».

Si tratta di una proposta di modifica di carattere quasi formale, che tuttavia ritengo opportuno inserire nel testo del regolamento.

GUALTIERI. Signor Presidente, circa i primi due commi dell'articolo 15 sarei dell'avviso testè richiamato dall'onorevole Guidetti Serra. Nutro invece delle perplessità sulle proposte avanzate dal senatore Vitalone per dotare i comitati ristretti di poteri pari a quelli della Commissione. Ciò non tanto perchè la Commissione da me presieduta la scorsa settimana ha mantenuto nel suo regolamento una disposizione che prevede dei gruppi di lavoro, senza però dare a questi gli stessi poteri della Commissione, quanto perchè verrebbe a porsi una contraddizione con il comma 3 che prevede che la Commissione svolga direttamente l'attività istruttoria con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In più c'è soprattutto un altro motivo: la tutela delle minoranze e dei diritti della maggioranza. Quando si sono istituite le Commissioni bicamerali di questo tipo, ci si è sempre trovati di fronte al problema di garantire la presenza di tutte le forze presenti in Parlamento, ma di assicurare alla maggioranza quella capacità di rappresentanza alta, che deriva dai numeri, in modo che vi fosse un equilibrio tra la tutela delle minoranze e il diritto della maggioranza a essere tale.

È emerso da varie ricerche che il numero logico dei componenti è, a questo fine, quaranta. Altrimenti ci si sarebbe orientati su Commissioni molto più ristrette e più operative, dal momento che con quaranta componenti è più difficile portare avanti iniziative.

Ma se noi dividessimo in sottocommissioni o in comitati la nostra Commissione, affidando loro gli stessi poteri della Commissione, non potremmo garantire la presenza, e quindi il diritto, di tutte le minoranze, nè riusciremmo a garantire alla maggioranza il diritto che le deriva dall'essere, appunto, maggioranza. Se, infatti, dovessimo costituire delle sottocommissioni altrettanto rappresentative, dovremmo prevedere anche per esse quaranta componenti: questa è infatti la logica dei numeri alla quale siamo obbligati.

Per principio ritengo che l'attività istruttoria debba essere svolta direttamente dalla Commissione nella sua interezza; ma c'è poi anche il motivo - come ho già detto - che non riusciremmo ad assicurare la presenza, e quindi i diritti, delle minoranze e della maggioranza. Perciò ho votato e voterò contro tali proposte, facendo presente che mi sento vincolato da un principio che abbiamo rispettato per la composizione delle Commissioni bicamerali, che altrimenti avremmo costituito in modo completamente diverso.

AZZARO. Credo che abbia ragione la collega Guidetti Serra quando ci suggerisce una nuova formulazione del primo e del secondo comma dell'articolo 15. Mi sembra che l'argomentazione addotta sia risolutiva e che più chiara risulti la funzione e l'attività della Commissione sui binari indicati.



Per quanto riguarda il secondo comma mi trovo francamente un po' in imbarazzo, poichè non sono riuscito a scambiare opinioni con il Vice Presidente che ha proposto l'emendamento. Ritengo apprezzabili le argomentazioni espresse poco fa dal collega repubblicano; vorrei però aggiungerne qualche altra.

Avendo responsabilità del tipo di quelle descritte nella legge istitutiva, è chiaro che questa Commissione deve poter operare nel suo *plenum*. Potrei comprendere se avessimo deciso di orientarci verso l'istituzione di sottocommissioni permanenti, cui consti anche la possibilità di una decisione autonoma rispetto alla Commissione nella sua interezza. Ma trattandosi di sottocommissioni che saranno costituite di volta in volta, mi sembra che non vi sia materia per poter attribuire loro poteri che invece l'intera Commissione deve mantenere.

Se è il caso, approfondiremo maggiormente la questione; chiederemo al collega Vitalone di riflettere se le considerazioni che sono state avanzate lo persuadono a ritirare il suo emendamento. Tuttavia, credo che la Commissione debba riservarsi la possibilità di poter procedere all'attività istruttoria nel suo *plenum*, a maggioranza assoluta.

Il comma 4 dell'articolo 15 è la conseguenza del comma 3, e mi sembra che sotto questo profilo si comprenda bene perchè solo la ricerca e lo studio possono essere affidati a comitati, che di volta in volta vengono costituiti, perchè la Commissione, secondo quanto si è detto, ha bisogno della maggioranza dei suoi componenti per poter procedere all'istruttoria, anche per quello che è scritto all'articolo 17, che discuteremo poi (anche se il collega Vitalone ha già svolto su di esso alcune considerazioni), articolo che riguarda l'esame dei testimoni ed il rapporto che la Commissione deve avere con essi. All'articolo 17 si dice che la Commissione ricorda ai testimoni l'esistenza degli articoli 366 e 372 del codice penale, ma non è detto che debba procedere all'arresto dei testimoni. Che possa però procedere alla denuncia dei testimoni all'autorità giudiziaria, mi sembra sia un potere ed anche un dovere, un obbligo: si ometterebbe un atto di ufficio, se non si denunciassero all'autorità giudiziaria.

Possiamo discutere se è il caso di trattenere e procedere ad arresti, cosa che io non vedrei, però, dal punto di vista della formulazione dell'articolo 17, anche a me sembrerebbe corretto.

Su questo punto interverrò più diffusamente quando discuteremo dell'articolo 17.

LANZINGER. La mia opinione è la seguente: per quanto riguarda il principio del decentramento alle sottocommissioni, in primo luogo mi sembra che l'argomento sulla rappresentanza proporzionata rispetto alle due Camere sia più che fondato. Devo anche dire che nella modifica, come la si sta proponendo, vi è un elemento di contraddizione rispetto all'articolo 11 già approvato che riguarda il numero legale, indispensabile perchè si possa dare validità alle deliberazioni della Commissione.

È chiaro che le sottocommissioni comporterebbero un'altra ripartizione del numero legale. Mi sembra francamente discutibile che un potere così importante quale quello di compiere atti di indagine e di fatto svolgere un'attribuzione giudiziale o paragiudiziale possa essere

decentrato ad una sottocommissione, che invece giustamente dovrebbe essere investita di compiti di ricerca e di studio.

L'alternativa di riconoscere che la Commissione operi sempre nel *plenum* è difficilmente praticabile, perchè difficilmente si raggiunge in una costanza per così dire fisiologica il numero legale, ma in questo caso meglio sarebbe ridurre il numero legale, anzichè compiere un atto di decentramento a sottocommissioni, che non sono neppure prefigurate dalle previsioni costituzionali.

Dubito pertanto che si possa demandare ad una sottocommissione un potere che costituzionalmente spetta alla Commissione intera.

BARGONE. Volevo ritornare sulla natura del nostro emendamento e fare un'osservazione su quanto ha detto l'onorevole Guidetti Serra.

Il nostro Gruppo precisò già nella scorsa occasione che la formulazione «avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici che ritenga più adeguati ai casi concreti» sia una formulazione opportuna, perchè evita delle discussioni, che pare ci siano state nella precedente Commissione - non posso affermarlo per esperienza, ma risulta dagli atti - circa i poteri di cui deve avvalersi la Commissione. Su questo si verificava all'interno della Commissione una divisione, con conseguenti perdite di tempo.

In questo modo, invece, la Commissione, anche nel rispetto della lettera dell'articolo 82 della Costituzione, si avvale dei poteri di tutti i giudici che ritenga adeguati al caso concreto, valutando opportunamente caso per caso.

Per quanto riguarda il nostro emendamento, le preoccupazioni che sono state avanzate qui da alcuni colleghi non hanno ragione di essere, perchè si parla di gruppi di lavoro che di volta in volta, per oggetti specifici e per tempi prestabiliti dalla Commissione nella sua interezza, devono svolgere attività istruttoria.

Del resto devo ricordare che questo avviene anche nei collegi giudicanti - e non mi sembra quindi in contrasto con le norme costituzionali - dove vengono delegate ad un singolo componente attività istruttorie che vengono poi valutate dal collegio nel suo complesso.

Ritengo, allora, che una deroga in questo senso, con queste limitazioni, così circoscritta non collida con i principi costituzionali e, soprattutto, non pregiudichi i compiti che la Commissione deve svolgere nella sua interezza, poichè è la Commissione che, di volta in volta, a maggioranza, decide su quale oggetto ed in che tempi questo gruppo di lavoro deve svolgere l'attività istruttoria. Mi sembra quindi che ciò allontani qualsiasi preoccupazione rispetto all'utilizzazione di tali gruppi di lavoro.

PRESIDENTE. Le proposte di modifica a questo articolo sono di due tipi. C'è un emendamento che propone la modifica dei primi due commi dell'articolo, inglobando in essi il primo comma dell'articolo 16. Vi è poi un secondo gruppo di questioni che riguarda i comitati.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Guidetti Serra, esso propone di eliminare al comma 1 la frase «avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici che ritenga più adeguati al caso concreto», e

qui c'è l'osservazione fatta dall'onorevole Bargone. Il primo comma dell'articolo 15, con l'emendamento dell'onorevole Guidetti Serra, reciterebbe come segue: «La Commissione procede all'inchiesta con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria e compie tutti gli atti istruttori previsti per l'istruzione penale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale».

Mi sembrerebbe opportuno discutere questa proposta. L'onorevole Bargone aveva, invece, proposto di mantenere la formulazione «avvalendosi di quelli attribuiti ai diversi giudici...».

MANCINI GIACOMO. Noi voteremo a favore dell'emendamento dell'onorevole Guidetti Serra.

AZZARO. Anche noi, signor Presidente, concordiamo con l'emendamento dell'onorevole Guidetti Serra. Non credo vi siano differenze concettuali tra quanto sostiene l'onorevole Bargone e l'emendamento in oggetto. Infatti l'onorevole Guidetti Serra afferma che la Commissione può intervenire in tutti gli atti del processo penale con i poteri dell'autorità giudiziaria previsti per l'istruzione del processo penale in ogni sua fase, che è esattamente lo stesso concetto, espresso forse con maggiore proprietà di linguaggio, sostenuto dall'onorevole Bargone quando afferma che la Commissione può avvalersi dei poteri attribuiti ai diversi giudici, ma i «diversi giudici» sono quelli dell'istruzione penale.

BARGONE. Il problema è che formulando il comma 1 dell'articolo 15 nel senso indicato dall'onorevole Guidetti Serra, non risultano sufficientemente chiari i poteri che possono essere esercitati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Per chiarezza, devo far rilevare che l'emendamento dell'onorevole Guidetti Serra si riferisce agli «stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria», nel suo complesso.

BARGONE. Tuttavia, se la formulazione continua con il comma 1 dell'articolo 16, potrebbe sembrare...

PRESIDENTE. Forse non ci siamo capiti. L'onorevole Guidetti Serra propone che al posto del primo e del secondo comma dell'articolo 15 e del primo comma dell'articolo 16, si abbia un unico comma: «La Commissione procede all'inchiesta con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria e compie tutti gli atti istruttori previsti per l'istruzione penale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale». Mi sembra che il problema sollevato dall'onorevole Bargone attenga soltanto alla parte del comma 1 dell'articolo 16, dove si parla di «atti istruttori previsti per l'istruzione del processo penale».

GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, si potrebbe eliminare il seguente periodo: «e compie tutti gli atti istruttori previsti per l'istruzione penale».

PRESIDENTE. Il testo, quindi, sarebbe il seguente: «La Commissione procede all'inchiesta con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale». Tale testo sostituirebbe i commi 1 e 2 dell'articolo 15 ed il comma 1 dell'articolo 16.

VIOLANTE. Questo è già scritto nella legge istitutiva.

FORLEO. Così recita l'articolo 1, comma 2: «La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

VITALONE. Vorrei dire al collega Forleo che nel mio intervento avevo sostenuto l'inopportunità di ripetere tale norma, che mi sembra tautologica. Se la si vuole recuperare, però, non può essere diversa dalla norma contenuta nella legge e ancora prima nella Costituzione. Se vogliamo ripeterla nel regolamento, dunque, possiamo farlo; anche se è una tautologia forse non guasta, purchè sia di contenuto identico alle norme precedenti. Questo, però, non è il problema che io ho sollevato in seguito. La dizione: «si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, esclusa l'emissione di provvedimento di arresto» non è nella legge.

VIOLANTE. Si tratta del secondo comma dell'articolo 3 della legge.

VITALONE. Mi fa piacere rilevare che, una volta tanto, il collega Violante, sempre tanto puntuale, cita un testo inesistente.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare che al successivo articolo 19 del regolamento è scritto che «In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione».

AZZARO. Ritengo anch'io che sia preferibile affrontare il problema quando discuteremo l'articolo 19. Perché dovremmo affrontarlo qui?

VITALONE. Perché è un principio generale.

MANCINI GIACOMO. È questa la sede adatta per trattarlo.

AZZARO. Stiamo parlando del testimone e decidendo se può o no essere arrestato.

MANCINI GIACOMO. Ma qui stiamo parlando dei poteri che spettano alla Commissione.

PRESIDENTE. Abbiamo due testi sotto mano. Ve li leggerò entrambi. Il primo è dell'onorevole Guidetti Serra, che dice così:

«1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale».

L'onorevole Vitalone chiede che l'ultimo periodo di tale emendamento sia modificato in questo senso:

«Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, esclusa l'emissione dei provvedimenti d'arresto».

VITALONE. Non ho difficoltà a riservare ad altra sede, se questa è l'opinione dei Commissari, l'inciso relativo ai poteri di arresto. Il testo da me proposto è quindi identico a quello presentato dalla collega Guidetti Serra.

PRESIDENTE. Ora dovremmo votare l'emendamento che sostituisce, se approvato, i commi 1 e 2 dell'articolo 15 e il comma 1 dell'articolo 16. Siccome, però, siamo in un clima di collaborazione e l'onorevole Violante non ha assistito alla prima parte del dibattito, mi permetto di riassumere per lui i termini della questione. Il testo presentato inizialmente dalla collega Guidetti Serra diceva anche «...e compie tutti gli atti istruttori previsti per l'istruzione penale». Si è fatto però osservare che tra i compiti della Commissione possono essercene alcuni che non riguardano fatti penali e tale osservazione è stata recepita dalla collega.

VIOLANTE. Ma qui si tratta dei poteri. Si tratta, cioè, di capire con quali poteri procediamo, ed in genere in questi casi si fa riferimento a quelli collegati all'istruzione penale perchè sono i più ampi. A mio avviso è dunque preferibile la precedente versione che io faccio mia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Guidetti Serra: «la Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento fatto suo dall'onorevole Violante che al precedente aggiunge le seguenti parole: «...e compie tutti gli atti istruttori previsti per l'istruzione penale».

AZZARO. Dichiaro la nostra astensione su tale emendamento.

VITALONE. Signor Presidente, siccome credo che questo sia un momento delicato perchè queste norme regolamentari sono quelle alle quali dovremo attenerci per il residuo tempo dei nostri lavori, vorrei invitare l'onorevole Violante a rimeditare la sua proposta. Credo che siamo tutti d'accordo che i poteri della Commissione, nei perimetri tracciati dalla Costituzione, non soffrano alcuna eccezione. Per cui se si tratta di dire che la Commissione ha poteri di perizia certamente li ha, perchè le indagini sono anche di indole peritale, e quindi sono dell'avviso, onorevole Violante, che tutte le volte che ad un testo chiaro, quale nonostante tutto è l'articolo 82 della Costituzione, si intendono sovrapporre delle specificazioni, si finisce per perimetrare verso il basso i poteri della Commissione. Oltretutto mi sembrerebbe

che il riferimento all'istruzione penale in un periodo di grandi mutamenti proprio delle strutture del processo penale rischia di rivelarsi inopportuno, perchè vi possono essere dei poteri che non appartengono all'istruzione e che pure appartengono al magistrato penale. Per questo mi limiterei a ripetere, così come già è stato fatto nell'esperienza delle altre Commissioni di inchiesta, il riferimento *tout court* all'articolo 82 così come è nel testo della collega Guidetti Serra, che io ho fatto mio con quella proposta di aggiustamento.

VIOLANTE. Signor Presidente, l'unico senso che ha questa nostra discussione è stabilire a quale settore dell'autorità giudiziaria intendiamo fare riferimento, per cui o non si fa riferimento a nulla - e a questo punto lo spazio è più ampio possibile - o, se si deve fare riferimento a qualcosa, si fa riferimento ai poteri dell'istruttoria penale, che comunque sono quelli più penetranti.

PRESIDENTE. Lei per quale soluzione propende?

VIOLANTE. Io propongo, visto che c'è già un emendamento, che i poteri siano quelli dell'istruttoria penale.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, lei allora insiste per questo emendamento?

VIOLANTE. Sì, signor Presidente, non farò però un dramma se non passa.

GUALTIERI. Signor Presidente, per quanto riguarda il titolo cosa facciamo?

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, alla fine, dopo l'approvazione, come avviene per tutti i testi legislativi, si farà un coordinamento del testo uscito e si risolverà anche la questione del titolo.

Pertanto le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale», sostituiscono i commi 1 e 2 dell'articolo 15 e il primo comma dell'articolo 16.

Per quanto riguarda la questione delle sottocommissioni, prima che la Commissione decida in piena libertà ed autonomia come riterrà più opportuno, vorrei dare una risposta politica al senatore Gualtieri. Prima di tutto non è un caso, credo, che nel testo proposto - ed io sostengo questa dizione - si parli di gruppi di lavoro e non di sottocommissioni. Questa può essere una distinzione formale, filologica, come volete, ma ha la sua sostanza. Io sarei infatti assolutamente contrario ad istituire sottocommissioni nelle quali si riproducano gli stessi rapporti che sono presenti nella Commissione nel suo complesso. Io chiedo la facoltà alla Commissione di costituire i gruppi di lavoro di tre Commissari che appartengono tutti e tre a gruppi di minoranza, ad esempio, che debbono poi riferire sempre alla Commissione. Si tratterebbe di gruppi di lavoro che, per incarico della Commissione, assolvono a certi compiti e riferiscono alla Commissione perchè questa poi decida. C'è in proposito una proposta di emendamento da parte del

senatore Vitalone, del seguente contenuto: «La Commissione può delegare a gruppi di lavoro i poteri di inchiesta per oggetto e tempi determinati».

VITALONE. Signor Presidente, io credo che non abbia piena ragione l'obiezione del collega Gualtieri, al quale do atto che evidentemente quando si tratta di costituire un gruppo a numero limitato, il problema della rappresentanza sorge, in tesi, astrattamente.

L'esperienza delle Commissioni sulla mafia è altra, perchè insegna che i gruppi di lavoro hanno funzionato egregiamente con la partecipazione di tutte le forze politiche senza nessuna chiusura verso nessuno. Voglio dire che il gruppo di lavoro, per sua natura, deve essere aperto alla partecipazione dei componenti che non ne fanno istituzionalmente parte. Il problema che solleva il collega Gualtieri mi sembra che sia un altro: quello di evitare che all'interno del gruppo di lavoro si possano ripetere in maniera impropria le dialettiche tradizionali di maggioranza e di opposizione, con il che resterebbe sconvolto il principio di proporzione di rappresentanza che è all'interno della Commissione. Ma credo che nessuno si sognerebbe mai di attribuire al comitato che è un organo della Commissione, che è esecutore di un compito che la Commissione gli commette, il potere di decidere politicamente della opportunità e della inopportunità degli atti che deve compiere. Vale a dire, all'interno del comitato non si vota, all'interno del comitato si possono esprimere opinioni funzionali allo svolgimento dell'attività delegata ma certamente non è una sede di dibattito e di confronto politico.

Vorrei dire al collega Gualtieri che questa formula dello schema di proposta che pretende di limitare alle attività di ricerca e di studio i poteri del comitato sterilizza questa figura e la rende perfettamente inutile perchè compiti di studio, attività di studio, attività di ricerca può svolgere autonomamente, come immagino normalmente svolga, ciascun commissario, in maniera preparatoria rispetto ai lavori della Commissione. Non c'è quindi bisogno di andare ad inventare un gruppo di lavoro per realizzare un'attività che è la *routine* di ogni commissario all'interno dell'attività di inchiesta.

Allora o questi comitati sono dotati del potere di ascoltare - perchè poi credo che la tematica reale sia soltanto questa - testimoni, di raccogliere audizioni, o sono perfettamente inutili perchè un comitato non serve certamente per dibattere il contenuto di un documento che deve essere di necessità posto a disposizione di tutti i commissari. Qui abbiamo fatto un gruppo di lavoro improprio, informale...

GUALTIERI. Mi spiace di dover insistere, signor Presidente, ma il comma 3 è alla base dell'articolo 15 e quindi è necessario un chiarimento. Esso recita: «I poteri di cui al comma 1 devono essere esercitati e l'attività istruttoria deve essere svolta direttamente dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti». Qui sta il nodo da sciogliere: la Commissione compie gli atti istruttori e tutta la sua attività come organo nella pienezza dei poteri e questi, a mio giudizio, non possono essere spezzettati. È chiaro che può articolarsi in gruppi di studio, questo sì, e lo ho ammesso anche nel primo inter-

vento, ma non credo che possa delegare i suoi poteri per intero a due o tre membri. Mi sembra improprio affidare a tali gruppi i compiti istruttori, senza affrontare i problemi relativi alla rappresentanza e quindi alla tutela dei diritti della maggioranza e delle minoranze.

AZZARO. L'obiezione era relativa agli atti istruttori che è necessario siano compiuti dalla Commissione. Ma poi ciò è legato a quello che deve fare e dire la Commissione nel suo numero legale. Questa è l'esigenza che riteniamo assolutamente inderogabile. Naturalmente le audizioni possono essere svolte dai gruppi se rientrano nell'attività di ricerca e di studio; sono d'accordo sul fatto che non è possibile che un testimone venga sentito da quaranta persone. Verranno redatti i verbali dell'audizione che è un atto istruttorio; al riguardo non bisogna dimenticare che anche interrogare il testimone, ossia porgli delle domande molto precise fa parte degli atti istruttori. Anche il fatto che possano essere poste delle domande a discrezione della Commissione è un aspetto estremamente delicato che coinvolge l'intera audizione.

VIOLANTE. Proprio per tali motivi è bene parlare di audizione e non di testimonianza.

AZZARO. Allora bisogna vedere che cosa si intende per audizione.

VAIRO. Vorrei sottolineare come sia estremamente difficile definire dal punto di vista pratico la differenza tra audizione e testimonianza, al contrario di quanto possa apparire dal punto di vista sostenuto dall'onorevole Violante.

Il contatto con i testimoni durante l'audizione con la percezione e la valutazione diretta dei Commissari non si può delegare *sic et simpliciter* ad un comitato che debba poi riportare alla Commissione i risultati finali.

LANZINGER. A prescindere dal fatto che con la concessione della delega di un potere istruttorio dovrebbe essere d'accordo l'intera Commissione (perchè se l'audizione è attività di carattere istruttorio si ripropone per intero il problema relativo alla possibilità che un gruppo eserciti l'attività istruttoria propria della Commissione), in questo caso non occorrerebbe specificare che i gruppi di lavoro si occupano di attività di ricerca e di studio. Pertanto lascerei il testo così com'è.

PRESIDENTE. Mi sembra che la prima cosa da decidere sia il mantenimento del comma 3 dell'articolo 15. Nell'ipotesi in cui questo comma resti, mi permetto anch'io di seguire l'esempio dei colleghi presentando un emendamento tendente ad aggiungere al comma 4 le parole: «La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari per oggetti e tempi determinati». Potranno essere così ricomprese anche eventuali audizioni.



Naturalmente la mia proposta va tenuta in considerazione solo in assenza di un emendamento soppressivo del comma 3.

CALVI. Faccio riferimento alla discussione che è riportata succintamente nel verbale dell'ultima seduta in cui i vari gruppi politici si erano espressi circa l'esigenza di dotare i comitati ristretti degli stessi poteri e limiti della Commissione. Questo è il punto centrale su cui già i gruppi politici si erano espressi, tant'è vero che è stata riportata la posizione del gruppo socialista (espressa dall'onorevole Andò) che appunto prevede di dotare i comitati o i gruppi degli stessi poteri della Commissione.

Per semplificare vorrei capire bene se possiamo entrare nel vivo della discussione su questo punto oppure se questo è superato con l'accettazione *sic et simpliciter* del comma 3 dell'articolo 15. Occorre stabilire cioè se intendiamo modificare la precedente impostazione o se intendiamo rimanere nei limiti già determinati nell'ultima seduta in cui i gruppi si sono espressi circa l'esigenza di preconstituire dei comitati che portino ad uno snellimento dell'attività della Commissione.

PRESIDENTE. Per la verità la Commissione non si era espressa su questo punto. C'erano state alcune dichiarazioni dell'onorevole Violante e dell'onorevole Andò. Ritengo che ancora oggi la cosa da decidere sia il mantenimento o meno del comma 3 dell'articolo 15. Questo mi sembra il modo più corretto di operare.

VITALONE. Credo che la discussione sul comma 3 dell'articolo 15 sia indissolubilmente legata alle decisioni che noi ci accingiamo ad assumere sul merito del comma 4. È di tutta evidenza che, siccome stiamo discutendo della possibilità o meno che la Commissione deleghi ad un gruppo di lavoro o ad un comitato ristretto o a più persone parte dei suoi poteri, se non sciogliamo questo nodo non possiamo stabilire se debba essere o meno la Commissione ad esercitare i poteri di inchiesta nella sua interezza o a maggioranza dei suoi componenti. Credo che, qualora sottoponesse al giudizio della Commissione la proposta emendativa da lei formulata, probabilmente usciremmo dall'*impasse*.

CORLEONE. Signor Presidente, non sono d'accordo con il collega Vitalone. Credo che vi sia l'accordo di tutti sul fatto che i poteri previsti dal comma 1 sono specificamente determinati, e che occorre salvaguardare i diritti delle minoranze presenti nella Commissione.

In realtà, infatti, il comma 4 non delega nulla, ma dice solo che la Commissione si articola in gruppi di lavoro. Noi potremmo anche, definito e votato il comma 3, per ipotesi stabilire che vi è una delega a sottogruppi, ma con la condizione della rappresentatività delle componenti della Commissione.

Ma, a mio avviso, questo è un punto successivo del tutto autonomo. Ritengo pertanto che noi possiamo stabilire il principio generale e, per quanto riguarda il comma quarto, credo che la discussione si apra con una gamma di possibilità estesissima, fra cui può esservi anche quella

della delega della Commissione a gruppi. Ma una possibilità che mi sento di proporre nel caso di delega di poteri è la rappresentanza di tutti i Gruppi, come si verifica nel caso di Ufficio di presidenza allargato ai Gruppi stessi.

PRESIDENTE. Per uscire fuori da questo *impasse*, non vedo quale difficoltà vi sia a votare separatamente prima il mantenimento del comma 3, che stabilisce che i poteri di cui al comma 1 - e sostituirei le espressioni «devono essere esercitati» e «deve essere svolta», rispettivamente con «sono esercitati» e «è svolta» - sono esercitati e l'attività istruttoria è svolta dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti». Se noi eliminiamo le espressioni «devono» e «deve», rendiamo la formulazione del comma 3 più logica.

Ammesso che questo comma sia approvato, insisto nella mia proposta, che mi sembra corrisponda alla opinione generale espressa anche nell'altra seduta, come ricordava il senatore Calvi: la Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari, su oggetti e per tempi determinati. Ritengo che questa soluzione sia la migliore.

Francamente, non introdurrei nel Regolamento il principio che anche nei gruppi di lavoro debba essere mantenuta la proporzionalità, perchè questo è un impegno. Quando ho fatto la mia dichiarazione, senatore Gualtieri, non si trattava di una dichiarazione di Regolamento, ma di una dichiarazione di intento politico, e come tale essa deve essere valutata.

AZZARO. Signor Presidente, credo che a questo punto non vi sia più l'*impasse* di cui lei parlava.

Ho sentito l'intervento del vice presidente, senatore Vitalone, il quale si è dichiarato d'accordo sull'emendamento al comma 4 da lei proposto, emendamento che consente alla Commissione di delegare a gruppi di lavoro, peroggetti e per tempi determinati, dei compiti speciali. Essendo d'accordo su questo, evidentemente è d'accordo anche sul comma 3. Il suo emendamento, infatti, ha un senso ed un valore se si approva il comma 3, che dà alla Commissione il potere di deliberare a maggioranza dei suoi componenti e con la presenza del numero legale.

Mi sembra perciò, come dicevo, che non vi siano più *impasse*; saremmo d'accordo sul comma 3, con l'emendamento che la Commissione può delegare di volta in volta a gruppi di lavoro per compiti speciali. Ma è attraverso la discussione della Commissione che il compito speciale viene affidato a tali gruppi; quindi i limiti di tale attività evidentemente sono posti prima dalla Commissione.

VITALONE. Signor Presidente, raccolgo l'indirizzo espresso dall'onorevole Azzaro e credo che al comma 3 debba essere detto che i poteri di cui al comma 1 sono esercitati dalla Commissione direttamente, salvo le ipotesi di cui al comma 4.

Il nodo è solo questo: si tratta di capire se questi poteri sono, e in che misura, delegabili.

AZZARO. I poteri sono esclusivamente della Commissione. Se vi sono dei compiti speciali, ad esempio una audizione particolare, questo compito viene proposto dal Presidente alla Commissione e la Commissione decide caso per caso. Se vi sono dei poteri che la Commissione ritiene di poter delegare, lo fa, altrimenti non delega il suo potere. Non c'è una delega permanente, ossia non vi sono dei gruppi di lavoro che avendo ricevuto un compito hanno dei poteri che sono quelli della Commissione: nessun gruppo di lavoro può avere poteri come quelli della Commissione stessa.

VITALONE. Il mio avviso è che rimane una esigenza di chiarezza.

Sono interamente d'accordo con la impostazione del collega Az-zaro. Mi riesce difficile immaginare come, stabilendo che i poteri d'inchiesta sono esercitati direttamente dalla Commissione, con quei requisiti, la Commissione possa poi, in qualche modo, delegarli.

FORLEO. Non posso non cogliere il contrasto che c'è tra la formulazione del comma 3, così come proposto, ed il successivo potere di delega.

Sono d'accordo pertanto con il senatore Vitalone: c'è un contrasto proprio sotto il profilo lessicale.

PRESIDENTE. A mio avviso si può eliminare anche questa presunta contraddizione - presunta, perchè sinceramente non la vedo fino in fondo - con la seguente formulazione del comma 3: i poteri di cui al comma 1 sono esercitati e l'attività istruttoria è svolta dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il comma 4 sarebbe il seguente: la Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.

GUALTIERI. Si elimina quindi il «direttamente» al comma 3?

PRESIDENTE. Sì, perchè si dice già «con la presenza della maggioranza dei suoi componenti», e quindi si elimina anche una contraddizione dal punto di vista formale, e d'altra parte si stabilisce che i compiti di lavoro sono decisi dalla Commissione stessa e assegnati ai gruppi di lavoro.

GUALTIERI. Signor Presidente, in tutta onestà avrei preferito che si dicesse, anche senza la presenza della maggioranza, perchè è normale che vi debba essere la maggioranza dei componenti all'interno della Commissione, e invece che si lasciasse l'avverbio «direttamente»...

PRESIDENTE. No, senatore Gualtieri, noi abbiamo stabilito che il numero legale per la Commissione sia un terzo dei suoi componenti. Se diciamo la maggioranza dei suoi componenti, la cosa è diversa.

AZZARO. Signor Presidente, l'obiezione avanzata dal senatore Gualtieri è in ogni caso superabile. Quando si dice, infatti, che si delega a gruppi di lavoro su compiti speciali, il gruppo di lavoro è formato proprio in ordine al compito che deve svolgere. Il gruppo di lavoro,

naturalmente, sarà composto per raggiungere proprio gli obiettivi per cui è stato formato. L'importante, senatore Gualtieri, è che non ci siano dei gruppi di lavoro permanenti.

**PRESIDENTE.** Credo di poter fare appello alla saggezza di tutti i Commissari per poter risolvere la questione.

Metto ai voti il comma 3 dell'articolo 15 nella seguente formulazione: «i poteri di cui al comma 1 sono esercitati e l'attività istruttoria è svolta dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del comma 4 dell'articolo 15, nella seguente formulazione: «La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su aspetti e per tempi determinati».

**CORLEONE.** Signor Presidente, non riterrebbe opportuno specificare la maggioranza con cui questa decisione viene presa, giacché potrebbe essere il tipico caso in cui la Commissione deve deliberare all'unanimità?

**PRESIDENTE.** Credo che nel momento in cui affermiamo che la Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, siamo tutti consapevoli dei problemi sollevati dal senatore Gualtieri. Esiste, però, anche un problema di fiducia reciproca, poichè se dovessimo inserire nel Regolamento tutte quelle norme che salvaguardano la presenza di tutti ed i diritti della maggioranza, verremmo meno ad un principio a mio parere essenziale per la prosecuzione dei lavori della Commissione. Se si vuole aggiungere la specificazione lo si faccia pure, non ho nulla in contrario, anche se sarebbe meglio non sollevare tale questione che mi sembra in parte venata dal sospetto.

Capisco perfettamente che spesso i fatti formali corrispondono a sostanza, tuttavia c'è anche il problema, cui tengo molto, di instaurare i rapporti all'interno di questa Commissione sulla base della fiducia reciproca, che è quella che ci consente di lavorare.

Il comma 4 sarebbe quindi il seguente: «La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati». Metto ai voti il comma 4 dell'articolo 15, nella formulazione di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15 che, nel testo emendato, risulta così formulato: «1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. 2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati e l'attività istruttoria è svolta dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi compo-

menti. 3. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, di cui do lettura:

2. La commissione può altresì procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni ed anche mediante libere audizioni.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Ricordo che il comma 1 dell'articolo deve ritenersi assorbito nell'emendamento dell'onorevole Guidetti Serra ai commi 1 e 2 dell'articolo 15.

**GUIDETTI SERRA.** Signor Presidente, per quanto riguarda il comma 3, proprio per una questione di principio, mi sembrerebbe opportuno eliminare la parola «sempre» riferita alla forma dell'audizione libera - in quanto non capisco perchè i parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta non possono essere sentiti come testi - sostituendola con le parole «di norma».

**VITALONE.** L'articolo 450 del codice di procedura penale fa divieto di esaminare testimonialmente i giudici, i magistrati del pubblico ministero, i cancellieri e i segretari, anche se appartenenti a giurisdizioni speciali, i quali hanno avuto parte, per ragione del loro ufficio, negli atti del procedimento.

**GUIDETTI SERRA.** Non comprendo perchè un Ministro, un membro del Governo o un parlamentare debbano sempre e soltanto rispondere in audizioni libere e non come testi. Non mi pare ci sia una ragione specifica di esclusione. Mi parrebbe più opportuno sostituire l'avverbio «sempre» con le parole «di norma».

**BECCHI COLLIDÀ.** Riterrei opportuno che ci si limitasse a far riferimento all'articolo 450 del codice di procedura penale citato dal senatore Vitalone.

Se si tratta, poi, di una norma di riguardo, mi chiedo perchè essa di applichi soltanto ad alcune categorie di rappresentanti istituzionali e di funzionari pubblici, e non anche ad altre.

**AZZARO.** Signor Presidente, mi sembrerebbe opportuno accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Guidetti Serra, ovvero sostituire l'avverbio «sempre» con le parole «di norma». Tuttavia, se si deve

cassare l'intero articolo, chiederei un approfondimento, per vedere quali sono le disposizioni di legge e perchè - e ritengo che sia una curiosità legittima - questi stessi concetti siano stati riportati per tutte le Commissioni. Evidentemente vi è un sostegno legislativo che fino a questo momento non è emerso, ma che potrebbe scaturire da un approfondimento.

BARGONE. Signor Presidente, anche noi abbiamo le stesse perplessità sollevate dall'onorevole Guidetti Serra e dall'onorevole Becchi Collidà. In effetti, avevamo pensato di parlare della possibilità di sentire magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti nel comma 3 e di aggiungere poi un comma 4 in cui fare riferimento ai parlamentari e ai membri del Governo che, a nostro avviso, possono essere sentiti anche come testi. Non c'è nulla che lo vieti. C'è una norma che fa divieto di sentire i magistrati come testi e peraltro in questa circostanza non vi sarebbe neppure stato bisogno di una tale norma, poichè si tratta dei magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti, cioè dei magistrati inquirenti che è evidente dovrebbero essere sentiti nella forma della audizione libera.

Mi pare, però, che non vi sia nulla che vieti alla Commissione di sentire i parlamentari membri del Governo in qualità di testi.

Non siamo contrari all'approfondimento chiesto dall'onorevole Azzaro, comunque riteniamo vi sia la necessità di scindere la posizione dei magistrati da quella dei parlamentari e dei membri del Governo.

PRESIDENTE. In sostanza cosa propone?

BARGONE. La proposta consiste nell'omettere le parole «i parlamentari, i membri del Governo» aggiungendo successivamente che li possiamo sentire nella veste di testi e anche nell'audizione libera a seconda delle circostanze.

CORLEONE. Poichè non so se esiste una piena coincidenza con l'articolo del codice di procedura penale, eviterei di fare riferimento ad esso. Raccogliendo l'ultimo intervento, mi sembra che il terzo comma si potrebbe riscrivere così: «i magistrati incaricati in procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera. I parlamentari e i membri del Governo di norma sono sentiti nella forma di audizione libera.

VITALONE. Confesso di essere in un certo senso sorpreso dalla piega che ha assunto il dibattito proprio su questo specifico argomento annunciando una sostanziale obliterazione dei principi fondamentali della Commissione di inchiesta e dei criteri che tradizionalmente ci consentono di distinguere la Commissione di inchiesta assegnandole dei compiti affatto diversi da quelli che normalmente si connettono all'autorità giudiziaria. Badate bene, la indicazione di una ricca casistica di categorie fra quelle nei confronti delle quali si procede nella forma dell'audizione libera non risponde affatto ad un'idea di privilegio, che non deve essere riconosciuta al parlamentare o al membro del Governo o tanto meno ai magistrati. Il mio riferimento all'articolo 450

del codice di procedura penale riguardava soltanto ovviamente i magistrati rispetto ai quali si impone una specifica ragione di tutela: il magistrato che ha svolto attività istruttoria neppure nel processo penale può essere chiamato a riferire ciò che è accaduto nell'esercizio della sua attività di lavoro. Credo che questo sia coerente con i principi di indipendenza e di autonomia che al magistrato competono. La Commissione di inchiesta per sua natura è però una Commissione che deve attingere non soltanto alle specifiche fonti testimoniali, così come deve fare il giudice, ma deve essere in grado di acquisire giudizi, opinioni, valutazioni, riflessioni e quanto altro, cosa che è espressamente interdetta dallo schema delle testimonianze. Le norme che si riferiscono ai testimoni, infatti, creano un espresso divieto al giudice di sentire il testimone esprimere opinioni o giudizi, salvo che opinioni e giudizi non siano assolutamente inscindibili dal riferimento del fatto. Se vogliamo costituire un «super tribunale» contro la mafia, allora ci appiattiamo sullo schema tipo della escussione testimoniale. A quel punto però dobbiamo sapere che non chiameremo mai il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'interno, quello degli Esteri o parlamentari che sono impegnati in prima linea sul fronte della lotta alla criminalità per acquisire dalla loro esperienza, dai loro suggerimenti, elementi di riflessione e informazione da riversare al Parlamento. E quale mai dovrebbe essere la testimonianza quando noi decidiamo di chiamare qui l'Alto commissario, ad esempio, ad esprimere un giudizio sull'andamento complessivo della lotta alla criminalità mafiosa o quando decidiamo di ascoltare il Comandante generale dell'arma dei carabinieri? Lo schema dell'audizione libera è lo schema tipico dell'attività di inchiesta parlamentare, mentre lo schema testimoniale ne è l'eccezione che si usa quando si tratta di suggellare in un atto determinato, assistito da precise specificità e con il corredo delle sanzioni penali, l'apporto della persona che noi riteniamo utile sentire.

Se noi dovessimo sentire solo i protagonisti delle guerre di mafia, è chiaro che useremo tutte le accortezze che lo schema della testimonianza consente di utilizzare, ma se vogliamo arricchire l'esperienza che la Commissione deve pur compiere, acquisendo valutazioni, riflessioni non soltanto di uomini di Governo, ma anche di esponenti del Parlamento o di altre realtà, non credo vi possa essere strumento diverso da quello della audizione libera, consegnandosi lo strumento della testimonianza allo specifico di un procedimento acquisitivo fortemente tipizzato che è quello scandito nelle norme degli articoli 348 e seguenti del codice di procedura penale. Noi non potremmo per questa strada dare ingresso nell'attività di inchiesta ad una serie di valutazioni ed espressioni politiche che non si ritagliano sul riferimento di fatti specifici. Credo che tutte queste valutazioni siamo al fondo della scelta compiuta per il passato dal Parlamento in tutte, dico tutte, le leggi istitutive delle Commissioni di inchiesta.

GUALTIERI. A me va benissimo la proposta formulata dall'onorevole Guidetti Serra di mettere «di norma» al posto di «sempre». Questo infatti ci lascia liberi di scegliere, qualora ce ne fosse la straordinaria esigenza, di passare anche alla prova testimoniale. In questo senso, non considero una manifestazione di favore l'aver indicato alcune categorie. A mio avviso anzi oltre ai magistrati, che già sono protetti da norme

specifiche, i parlamentari e i membri del Governo, inserirei anche i funzionari dello Stato. Se infatti volessimo interrogare, che so, il capo della polizia, questo non rientrerebbe nelle categorie...

VITALONE. No, parlamentari, membri del Governo e magistrati sono ascoltati sempre nella forma dell'audizione libera, gli altri lo sono di norma.

PRESIDENTE. Se mi è consentito vorrei brevemente fare il punto sugli emendamenti presentati a questo comma. Il primo è dell'onorevole Guidetti Serra che propone di sostituire la parola «sempre» con le altre «di norma». C'è poi l'emendamento proposto dal senatore Gualtieri che tende a modificare la formula: «i parlamentari, membri del Governo ed i magistrati...» con l'altra: «i parlamentari, i membri del Governo, i funzionari ed i magistrati...».

C'è poi un terzo emendamento, più radicale, proposto dall'onorevole Becchi e appoggiato dall'onorevole Bargone, che chiede di distinguere la posizione dei magistrati rispetto a quella degli altri.

BARGONE. Signor Presidente, noi aderiamo all'emendamento proposto dall'onorevole Guidetti Serra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 2 dell'articolo 16, che propone di sostituire la parola «sempre» con le parole «di norma», presentato dall'onorevole Guidetti Serra.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento allo stesso comma 2 dell'articolo 16, che propone di inserire dopo le parole «i membri del Governo», le altre «i funzionari dello Stato».

AZZARÀ. Signor Presidente, cosa si intende per funzionari, tutti quelli che hanno una pubblica funzione? Mi sembra eccessivamente estensivo.

VITALONE. Signor Presidente, credo che la preoccupazione del collega Gualtieri sia condivisa da tutti, però mi sembra di dover aggiungere che la lettura della norma sia questa: in via di principio la Commissione può disporre tanto audizioni libere quanto audizioni in via testimoniale. Per quanto riguarda parlamentari, membri del Governo e magistrati, la regola deve essere audizione libera; ciò non toglie che nei confronti di qualunque altro soggetto la Commissione possa adottare il medesimo metodo acquisitivo. Quindi andare ad identificare questa estremamente vaga categoria credo che creerebbe delle difficoltà maggiori dei problemi che si intendono risolvere, fermo restando (è opinione mia, ma penso un po' di tutti) che la Commissione nei confronti dei funzionari dello Stato, se non siano testimoni specifici di un fatto specifico, dovrebbe disporre l'audizione libera.

BECCHI. Signor Presidente, a me sembra francamente che ci sia un equivoco e le parole del senatore Vitalone me lo hanno confermato



implicitamente. Dovrebbero essere diversi i motivi per i quali di norma la Commissione sente parlamentari e membri del Governo con audizione libera dai motivi per i quali audisce i magistrati in forma di audizione libera, visto che qui è la legge e prescriverlo. Se mettiamo tutti nella stessa barca, si crea o una sensazione molto spiacevole e cioè che consideriamo i magistrati allo stesso livello, con le stesse prerogative e lo stesso prestigio dei membri del Governo o dei parlamentari, oppure comunque una confusione sulle motivazioni per le quali nell'uno caso riserviamo agli uni, e nell'altro caso riserviamo agli altri, il privilegio di essere di norma sentiti con l'audizione libera.

CAPPUZZO. Signor Presidente, piuttosto che preoccuparsi tanto dei parlamentari, dei membri del Governo e dei magistrati, varrebbe la pena di soffermare la nostra attenzione sulla opportunità di prevedere l'audizione libera quando la Commissione ritiene di dover sentire il responsabile dell'antimafia, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della polizia. Io qui lo specificherei. Ci mancherebbe altro che non venissero ascoltati in audizione libera proprio questi personaggi per il ruolo che hanno e per le funzioni che assolvono. La voce «funzionari», a mio avviso, non coprirebbe l'ambito nel quale queste tre figure vengono a collocarsi. Pensate, in particolare, alle prerogative di cui essi già godono quando devono essere ascoltati dai magistrati, potendosi avvalere della facoltà di chiedere che siano questi ultimi a recarsi nelle sedi da loro indicate.

Se hanno già privilegi del genere, a maggior ragione possono vantare il diritto di essere ascoltati in audizione libera.

VITALONE. Signor Presidente, intervengo per una precisazione: credo che la collega Becchi mi abbia attribuito un'intenzione che non avevo e cioè quella di allineare tutti alla situazione di esenzione prevista per i magistrati. Io avevo recuperato il discorso del collega Gualtieri. Credo che la stessa preoccupazione riaffiori nelle parole del collega Cappuzzo, rendendo ancor più evidente che se noi ci incamminiamo su questa strada dovremo fare una enunciazione forse tassativa di un'infinità di categorie. Credo che la Commissione nella sua prudenza, nella sua saggezza...

CAPPUZZO. Ci si potrebbe riferire alle alte cariche dello Stato.

VITALONE. Alte cariche dello Stato è un termine addirittura oggetto di confutazione costituzionale.

La mia proposta pertanto è di lasciare il testo così com'è.

PRESIDENTE. C'è la proposta, che diventa a questo punto pregiudiziale non essendoci altri emendamenti al comma, di lasciare il testo così com'è nell'intesa che questo testo non solo non esclude ma apre la via addirittura ad altre forme o di audizione libera o di testimonianza per tutti coloro che noi vorremo interrogare.

Per quanto riguarda il comma quarto (che diviene terzo), non sono state fatte osservazioni; pongo io una domanda: cosa significa che le

persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite liberamente?

VITALONE. Mi permetto di azzardare una risposta, signor Presidente. Anche questa è una superfetazione normativa: la norma ricalca, tale e quale, la disposizione dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura penale che prevede la possibilità di ascoltare liberamente (è l'audizione libera, questa espressione è nel testo della legge) coloro che sono imputati di reati connessi per acquisire la possibilità di dare voce a persone che, conoscendo i fatti, non possono essere costretti a *edere contra se*, cioè a rivelare fatti per loro compromettenti. Questa è la formula escogitata dal legislatore novellistico, c'è questa figura ibrida dell'imputato che compare e rende una sua versione dei fatti che non è una testimonianza ma è un'audizione libera. Però, proprio per questa ragione, signor Presidente, avendo noi come norma di chiusura richiamato l'applicabilità di tutte le norme del processo penale, forse è inutile ripetere questo specifico particolare dell'audizione libera dell'imputato.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire più semplicemente che la Commissione ha facoltà di ascoltare persone imputate e indiziate in procedimenti penali i quali a loro volta debbono essere assistiti da un difensore di fiducia.

VITALONE. Signor Presidente, se mi permette, leggo alcune parti dell'articolo 348-*bis* che dice: «Le persone imputate dello stesso reato o di un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, dove occorra, ne può essere ordinato l'accompagnamento».

PRESIDENTE. Questo mi sembra molto più complicato e pertanto propongo di approvare il concetto che qui è espresso e cioè la nostra facoltà e possibilità di sentire persone imputate ed indiziate e di stabilire la facoltà di farsi accompagnare da un avvocato da parte delle persone stesse.

AZZARO. Signor Presidente, quando si dice «sentite liberamente», significa che siamo obbligati ad adottare una procedura.

Ciò significa forse che in questo caso non possiamo citare dei testimoni e ordinare la loro traduzione con la forza? Significa effettivamente questo «liberamente»? Se è così, come io credo, bisogna lasciare l'avverbio.

PRESIDENTE. Mi sono convinto.

AZZARÀ. Tra l'altro l'indiziato non è tenuto a rendere l'interrogatorio.

VITALONE. Però si può ordinare l'accompagnamento nel caso in cui debba comparire.

PRESIDENTE. Con questo chiarimento degli illustri giuristi presenti in Commissione, metto ai voti il comma 4 dell'articolo 16.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo complesso che, nel testo emendato, risulta così formulato:

**Art. 16.**

*(Attività istruttoria)*

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni ed anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

**Art. 17.**

*(Esame di testimoni)*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. I testimoni non giurano, ma il presidente della commissione li avverte dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale - richiamati dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1988, n. 94 - contro coloro che rifiutano uffici legalmente dovuti e contro gli autori di dichiarazioni false o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal presidente ovvero dai singoli componenti della commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente. Qualora la commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il presidente della commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

GUIDETTI SERRA. La mia osservazione attiene al comma 2 dell'articolo 17, in cui si dice: «I testimoni non giurano», anche se dopo si aggiunge che vengono ammoniti e che sono suscettibili di pena in caso di reticenza o di falsa testimonianza. Allora non riesco a capire il significato della previsione in base alla quale i testimoni non prestano giuramento. Se si tratta di testi che possono essere puniti in caso di falsità o di reticenza, non ha alcun significato non prestare giuramento. Proporrei quindi di eliminare tale prescrizione.

AZZARÀ. In istruttoria non si rende il giuramento e non di meno si può essere imputati di falsa testimonianza. Ritengo quindi corretta la formulazione dell'articolo 17.

VITALONE. È un problema di scelta. Nell'attuale assetto dell'ordinamento processuale nella fase istruttoria non è previsto il giuramento, mentre esso è previsto nel dibattimento. Se intendiamo collimare i poteri della Commissione con quelli del giudice del dibattimento, il teste deve giurare; se invece intendiamo rifarci alla figura del giudice istruttore, il testimone non giura. È soltanto un'opzione.

Credo che l'onorevole Guidetti Serra sia un po' preoccupata delle conseguenze a cui si espone il testimone e avverta una sorta di scarto tra l'intimazione e il fatto che il testimone non giuri. Certo, si può accedere all'opzione diversa e imporre l'obbligo del giuramento per il testimone che, in quanto tale, viene convocato davanti alla Commissione. In entrambi i casi, le conseguenze sono già scritte nella legge e non sono quindi suscettibili di modificazioni. Proprio nella norma contenuta nell'articolo 3 della legge istitutiva della nostra Commissione, infatti, si estende l'applicabilità delle sanzioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Credo in definitiva che il problema sia di facile soluzione: se si ritiene di dare maggiore solennità alla testimonianza potrebbe essere utile richiamare l'idea del giuramento. Sarei comunque contrario a sopprimere *tout court* l'inciso perchè con ciò si lascerebbe comunque irrisolto il problema.

AZZARO. Il fatto che i testimoni prestino o meno giuramento davanti a questa Commissione ha un effetto diverso. Se affermiamo che i testimoni non giurano, da ciò derivano alcune conseguenze che sono previste dal codice di procedura penale. Dobbiamo porre attenzione al riguardo e chiarire il motivo per cui non è previsto il giuramento.

VITALONE. Il testimone giura nel dibattimento e non nell'istruttoria.

AZZARO. Ma qui si tratta di istruzione e non di dibattimento.

VITALONE. Si tratta solo di una scelta politica.

AZZARO. Vorrei avere dei chiarimenti da chi ha compilato questo articolo. È vero che non siamo nella fase del dibattimento ma in una fase paragonabile a quella istruttoria; allora perchè prevedere gli effetti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale?

PRESIDENTE. Mi comunica il nostro segretario, dottor Giannuzzi, che, poichè gli è stato chiesto di guardare i precedenti relativi alle Commissioni d'inchiesta, ha posto la sua attenzione sui regolamenti delle Commissioni d'inchiesta sulla strage di via Fani, sulla P2 e sul caso Sindona in cui non veniva imposto l'obbligo del giuramento.

VAIRO. Sono d'accordo con l'eliminazione della prescrizione in base alla quale i testimoni non giurano. È evidente infatti la *ratio* legislativa: non si giura in istruttoria, ma in quella fase, così come nel dibattimento, la testimonianza è dotata di una sua forza. Si tratta solo di una previsione di maggiore solennità. Senza entrare in contrasto con il codice di procedura penale, l'eliminazione del riferimento non pregiudica affatto la sostanza; la Commissione può avvertire il teste delle conseguenze della falsa testimonianza e dalla reticenza.

Per ragioni di coerenza, senza intaccare la sostanza dell'attuale disciplina, ritengo che in conclusione si possa accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Guidetti Serra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Guidetti Serra, tendente ad eliminare dal comma 2 dell'articolo 17 la prescrizione secondo cui i testimoni non giurano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo complesso nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

#### Art. 18.

*(Convocazione di persone  
che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente ovvero come testimoni, sono convocate mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la commissione può ordinarne l'accompagnamento.

3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle

eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la commissione per gli opportuni provvedimenti.

CORLEONE. Vorrei un chiarimento circa il primo periodo del terzo comma dell'articolo 18: «ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione» che cosa significa, che viene mandato loro a domicilio il testo?

PRESIDENTE. Per «appena possibile», si intende non appena sarà pronto, perchè non abbiamo un meccanismo di trascrizione simultanea, per cui al testimone non può essere fatta approvare la sua deposizione nella stessa seduta.

Pertanto, si invierà loro un ufficiale di polizia giudiziaria o saranno invitati negli uffici della Commissione, com'è avvenuto anche nelle precedenti Commissioni di inchiesta, per procedere all'approvazione della loro deposizione: si tratta di un criterio già seguito.

CAPPUZZO. Signor Presidente, per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 18, vi è il riferimento alla convocazione mediante lettera raccomandata, riferimento che mi sembra un po' umoristico. Conoscendo le nostre poste, eliminerei la convocazione per lettera. Attendo una raccomandata da un mese e mezzo!

AZZARO. Però ciò è previsto dal codice di procedura.

CAPPUZZO. Vi posso dare prove molteplici di raccomandate mai ricevute.

PRESIDENTE. Di fatto, la convocazione, se vuole avere una efficacia, deve avvenire sempre attraverso l'ufficiale di polizia giudiziaria. Non possiamo, tra l'altro, esprimere il nostro disprezzo per il funzionamento delle poste italiane, abolendo una norma prevista anche nel codice di procedura.

Tenendo conto perciò di questa osservazione del senatore Cappuzzo, e facendola poi giungere al Governo perchè sia riformato l'ordinamento delle poste, si potrebbe formulare il comma 1 dell'articolo 18 nel seguente modo: «le persone che debbono essere sentite liberamente ovvero come testimoni, sono convocate, anche attraverso ufficiale di polizia giudiziaria...»: l'«anche» significa che si possono usare tutti gli altri mezzi di convocazione, compreso il telefono e il telegramma.

AZZARÀ. Presidente, poichè ci sono alcuni effetti che conseguono alla mancata presentazione, vi è l'esigenza che vi sia un atto formale per la convocazione, qualcosa che resti. Ad esempio, con la telefonata, ci sarebbe questo problema.

PRESIDENTE. Ma noi non abbiamo citato il caso della telefonata.

AZZARÀ. Noi abbiamo citato al comma 1 dell'articolo 18 le formule previste dal codice di procedura.

PRESIDENTE. Ma noi potremmo citare solo il caso di convocazione tramite ufficiale di polizia giudiziaria, cioè la cosa più sicura.

AZZARÀ. Ciò è previsto anche dal codice di procedura.

VITALONE. Si potrebbe fare riferimento al telegramma; i parlamentari, ad esempio, sono convocati tramite telegramma.

AZZARÀ. Tutto ciò che è scritto lascia una prova, per cui se vogliamo aggiungere il riferimento al telegramma, non ho obiezioni.

PRESIDENTE. Il comma allora può essere lasciato così com'è, avvisando peraltro l'Ufficio di presidenza e la segreteria della Commissione di avvertire i testimoni non con mezzi obsoleti, ma attraverso gli Ufficiali di polizia giudiziaria. Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19; di cui do lettura:

Art. 19.

*(Falsa testimonianza)*

1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il presidente della commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa le responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale, che quindi la commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla commissione.

2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1988, n.94 circa il segreto che può essere opposto dai testimoni o comunque dalle persone ascoltate dalla commissione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20, di cui do lettura:

Art. 20.

*(Richiesta di copie di atti e di documenti relativi a procedimenti d'inchiesta in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè richieste di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Regime di pubblicità degli atti e documenti acquisiti)*

Per la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, per la richiesta di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, per il regime di pubblicità degli atti e docu-

menti acquisiti resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1988, n.94.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21, di cui do lettura:

Art. 21.

*(Denuncia di reati)*

1. Oltre ai reati contemplati nell'articolo 19 del presente regolamento, la commissione denuncerà all'Autorità giudiziaria i reati indicati nell'articolo 6 della legge 23 marzo 1988, n.94. Nell'ipotesi che tali ultimi reati siano commessi dai suoi componenti ne informerà contemporaneamente i Presidenti delle due Camere.

AZZARO. Signor Presidente, vorrei un chiarimento rispetto all'ultimo periodo dell'articolo 21: «nell'ipotesi che tali ultimi reati siano commessi dai suoi componenti, ne informerà contemporaneamente i Presidenti delle due Camere». Perché ne vengono informati i Presidenti delle due Camere? Esistono delle Commissioni più competenti a ricevere la denuncia di reati di questo tipo. Per questi reati c'è la necessità dell'autorizzazione a procedere ovvero è una via formale, come quella che utilizza il Ministro di grazia e giustizia: si tratta di una procedura speciale o è quella procedura prevista dalle regole della autorizzazione a procedere?

PRESIDENTE. Le do una risposta, senatore Azzaro, nei limiti delle mie conoscenze.

I membri di questa Commissione, sono nominati, come tutti sapete, dai Presidenti delle due Camere. Discutemmo nella scorsa seduta - sollevò la questione l'onorevole Violante - su cosa succederebbe se dovessimo rilevare, più in generale, una situazione di incompatibilità per un membro della Commissione. Mi sembra che tutti concordassero sul fatto che in un simile caso non potremmo procedere in altro modo, se non segnalando a chi ha nominato questo Commissario tale fatto.

Credo che vi sia per il secondo periodo dell'articolo 21 una analogia con la suddetta ipotesi, nel senso che si segnala il fatto ai Presidenti delle Camere, perchè sostituiscano poi il Commissario. Ritengo che questo sia lo spirito dell'ultimo periodo del comma 21.

AZZARO. Più che denunciare il reato, si denuncia il fatto. Se si denuncia il reato, ciò significa dare una comunicazione di carattere criminale a chi non è competente ad utilizzarla, che può utilizzarla secondo le procedure previste dalla autorizzazione a procedere.

Credo che l'articolo 21 andrebbe modificato, anche perchè non dovrebbe comparire la parola «reati».



VITALONE. Signor Presidente credo che vada anche corretta la formula «denuncerà», perchè l'espressione esatta è «rendere rapporto»; la denuncia è atto del privato, appartiene ad una tipologia espressamente prevista nella legge processuale.

Pertanto, bisognerebbe dire che la Commissione rende rapporto - o riferisce - all'Autorità giudiziaria, oltrechè per i fatti contemplati nell'articolo 19 del presente Regolamento, anche per quelli indicati nell'articolo 6 della legge 23 marzo 1988, n.94.

Tra l'altro, non so se sia esatto il riferimento *tout court* all'articolo 6: dovrebbero essere citati i commi 2 e 3 di detto articolo. L'articolo 6 infatti si compone di 3 commi: uno riguarda l'obbligo del segreto; il secondo la violazione dell'obbligo. Ma è evidente che solo in questo secondo caso la Commissione fa rapporto all'Autorità giudiziaria.

Il terzo comma invece si riferisce alle pene che si applicano a coloro che violano il segreto d'ufficio e a chi diffonde in tutto o in parte, per riassunti e informazioni, atti e documenti del procedimento di inchiesta.

AZZARO. L'emendamento a mio avviso potrebbe essere questo. Intanto, perchè il reato sia commesso, occorre che ci sia qualcuno che lo dica: questi non può essere altri che il giudice.

Allora, la Commissione, nell'ipotesi che di tali ultimi reati siano incriminati alcuni dei suoi componenti, ne informerà i Presidenti delle due Camere.

Si tratta di vedere cosa intendiamo per commesso reato. Se un membro della Commissione commette uno dei reati previsti dall'articolo 6 della legge istitutiva della Commissione, occorre vi sia una decisione da parte della Commissione nei confronti di uno dei suoi componenti. Ma si sente la Commissione di divenire tribunale di uno dei suoi membri prima di informarne i Presidenti delle due Camere? Il problema, a mio avviso, è questo. Naturalmente, se vogliamo risolverlo nel senso di condurre un piccolo processo interno nei confronti di noi stessi ci deve però pur sempre essere un atto formale che indica il reato commesso, altrimenti ci troveremmo in serio imbarazzo l'uno nei confronti dell'altro.

VAIRO. Allora basta la richiesta.

AZZARO. Approfondiamo questo aspetto. Dobbiamo stabilire chi ha la veste per poter dire che un certo membro della Commissione ha commesso un determinato reato. Non può fare questo il Presidente, non può fare questo l'ufficio di presidenza, dovrebbe farlo la Commissione. La Commissione è abilitata a svolgere un tale compito? A me sembra di no. Non so come il secondo periodo dell'articolo 21 potrebbe essere attivato.

Occorrerebbe riferirsi, invece, a regole che esistono, vedi, ad esempio i reati comuni. Quando un parlamentare commette un reato c'è un giudice che si rivolge al Ministro di grazia e giustizia per chiedere per quel parlamentare l'autorizzazione a procedere.

VAIRO. Signor Presidente, sono d'accordo sulle perplessità sollevate dall'onorevole Azzaro. Ritengo che la richiesta di autorizzazione a

procedere sia quanto basti, naturalmente per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 21. Se volessimo, infatti, superare la fase della deliberazione relativa alla autorizzazione a procedere, allungheremmo i tempi in modo tale da rendere questo limite inesistente, anche perchè la concessione o meno della autorizzazione a procedere, prescinde dalla deliberazione di merito sulla fondatezza o meno della *notitia criminis* ed appartiene ad altri criteri: se esista o meno il *fumus persecutionis*.

Ritengo quindi non sufficiente la sola informativa della *notitia criminis* che la Commissione fa ai Presidenti delle due Camere, occorre che essa venga sostanziata quanto meno da una richiesta di autorizzazione a procedere da parte dell'Autorità giudiziaria.

AZZARÀ. Il pubblico ufficiale è tenuto a fare rapporto all'Autorità giudiziaria quando ha la *notitia criminis*, quando si presuppone cioè che un fatto costituisca reato. Quindi non potremmo essere nella fase di dare la veste di indiziato, o tanto meno di imputato al singolo parlamentare per la fattispecie che ci riguarda. Dovremmo, pertanto, ipotizzare che allorchè una notizia di fatto che costituisce reato riguardi uno dei membri della Commissione, se ne dà informazione.

Mi pare che lo spirito debba essere quello che avendo noi ed avendo i membri di questa Commissione un rapporto fiduciario con i presidenti delle due Camere, quando si presenti un fatto che si ritiene costituisca *notitia criminis* e che sia stato commesso da un membro di questa Commissione, se ne devono informare i Presidenti delle due Camere affinchè essi compiano le necessarie valutazioni. L'ulteriore corso è attribuito al giudice, il quale, nella sua autonomia, avvia le istruttorie con le necessarie procedure, anche con le cautele e le richieste di autorizzazione a procedere. Tuttavia, relativamente alla notizia del reato, se questa riguarda uno dei membri della Commissione, a mio avviso ne va data informazione ai Presidenti delle due Camere.

AZZARO. Nel caso di esposto manifestamente infondato cosa accade? Il Presidente di una delle due Camere che riceve questa informativa non può che restare in attesa mentre è il giudice che ha la possibilità di approfondire il fatto.

AZZARÀ. È questa una valutazione che spetta ai Presidenti.

VITALONE. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato tende a sostituire l'intero articolo 21 con il seguente: «Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 19 ed in quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1988, n. 94, la Commissione invia rapporto all'Autorità giudiziaria. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere».

Anzitutto va fatto specifico riferimento al comma 1 dell'articolo 19 e non all'intero articolo, giacchè il comma 2 fa riferimento all'articolo 3 della legge che è fattispecie estranea al tema che ci occupa. Identico discorso vale per il comma 1 dell'articolo 6 della legge istitutiva. I

commi residuali, quindi, sono il secondo ed il terzo, con un obbligo di rapporto in tutti i casi ivi previsti.

Il problema è quello di stabilire cosa accade nell'immediato, qualora la Commissione debba inoltrare rapporto a carico di uno dei propri componenti, quando in modo conclamato, come nel passato è accaduto - non nascondiamocelo, il caso si riferisce soprattutto a queste ipotesi - vi sia un parlamentare che ritiene di dover trasgredire...

VETERE. Questo indipendentemente dall'iniziativa che può assumere l'Autorità giudiziaria.

VITALONE. Certamente, in tutti i casi di trasgressione c'è l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria. Ci si è limitati a queste fattispecie poichè altrimenti sorgerebbe il problema evocato negli interventi di alcuni colleghi, se la Commissione abbia sempre l'obbligo di rapporto. Personalmente lo escluderei altrimenti la Commissione dovrebbe al termine di ogni sua audizione, fare una analisi logica delle audizioni svolte per stabilire se da esse possano scaturire elementi di reato, il che francamente mi pare eccessivo.

Per questi reati in particolare, fatti salvi quelli che la Commissione riterrà autonomamente di denunciare, la Commissione è tenuta all'obbligo di rapporto, che deve essere soddisfatto anche nei confronti dei Presidenti delle due Camere quando nel rapporto stesso venga indicato quale autore della trasgressione un parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Vitalone, tendente a sostituire il testo dell'articolo 21 con il seguente: «Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 19 ed in quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1988, n. 94, la Commissione invia rapporto all'Autorità giudiziaria. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22, di cui do lettura:

Art. 22.

*(Archivio della Commissione)*

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

2. Gli atti depositati in archivio sono liberamente consultabili dai commissari e dai collaboratori della commissione.

3. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 o dell'articolo 5, comma 3 della legge 23 marzo

1988, n. 94, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23, di cui do lettura:

Art. 23.

*(Relazione conclusiva)*

1. Fermi restando l'obbligo della commissione di riferire comunque annualmente al Parlamento, nonchè la facoltà di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la commissione deve presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Metto ai voti l'articolo 23.

**È approvato.**

Art. 24.

*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1988, n. 94, la commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della commissione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 25.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

3. La commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo che segue:

#### Art. 26.

##### *(Collaborazioni)*

1. Al fine di consentire alla commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di presidenza le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1988, n. 94, e dell'articolo 13, comma 3 del presente regolamento e svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Riferiscono alla commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 25 del presente regolamento.

VAIRO. Vorrei chiedere dei chiarimenti a proposito del primo comma di tale articolo in cui è detto: «...il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di presidenza le relative deliberazioni...». Mi sembra di notare una certa mancanza di partecipazione della Commissione nella scelta degli interessati; qual è il criterio usato dal Presidente quando prenderà contatto con essi? Non c'è alcuna indicazione relativamente a questo punto. Almeno alcuni membri della Commissione, se non la Commissione intera, potrebbero dare dei suggerimenti sulle esigenze di determinate zone particolarmente sensibili a problemi di camorra e mafia. Quali sono dunque i criteri in base ai quali il Presidente prende opportuni contatti con gli interessati? Mi sembra che ci sia una lacuna da dovere approfondire.

AZZARO. Mi sembra che occorra riconoscere al Presidente il diritto di fare delle proposte alla Commissione, sarà poi il Presidente che opererà le opportune consultazioni con i membri della Commis-

sione nella misura e nelle forme che lui riterrà opportune. Non mi sembra però che occorra l'autorizzazione della Commissione per consentire al Presidente di prendere gli opportuni contatti con gli interessati. Quando il Presidente ritiene che vi siano persone idonee per la probità e la competenza che le distingue, a diventare collaboratori della Commissione, egli a mio avviso può prendere contatto con loro. Prenderà contatto con dieci persone e poi ne sceglierà tre o quattro e poi comunque sentirà gli altri componenti della Commissione. Io comunque propongo di sopprimere le parole: «presi gli opportuni contatti con gli interessati», ferma restando la possibilità per i membri della Commissione di offrire suggerimenti al Presidente in ordine alle varie scelte.

**PRESIDENTE.** Mi dichiaro d'accordo nella sostanza con quanto sostiene il collega Azzaro. È evidente infatti che sia io, sia l'Ufficio di presidenza, nell'operare queste scelte ci consulteremo opportunamente non fosse altro con i responsabili dei vari Gruppi politici presenti in Commissione. Comunque anche a me sembra opportuno togliere l'inciso.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal collega Azzaro.

**È approvato.**

**VITALONE.** Anch'io vorrei proporre un emendamento. Chiedo cioè di inserire nel secondo comma dell'articolo, dopo le parole: «del presente regolamento», le altre: «partecipano ai lavori della Commissione e svolgono...». Desidero cioè affermare il principio che i consulenti partecipano al lavoro della Commissione.

**AZZARO.** Io propongo invece di riscrivere così questa parte del secondo comma: «...del presente regolamento, svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e possono assistere ai lavori della Commissione...».

**PRESIDENTE.** In questo modo si dà mandato al Presidente di invitarli se lo ritiene opportuno. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Vitalone nel testo formulato dall'onorevole Azzaro.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo seguente:

#### Art. 27.

*(Modifiche al regolamento della Commissione)*

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al

Presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta e la relazione sono stampate e distribuite agli altri commissari e comunicate ai Presidenti delle Camere.

2. Il comma 1 trova applicazione anche per le aggiunte al regolamento.

3. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente regolamento. Le modifiche ad aggiunte sono approvate dalla Commissione a maggioranza dei componenti.

BARGONE. Per evitare che la Commissione sia costretta ad occuparsi troppo spesso di modifiche del regolamento sulla falsariga dell'articolo 16 del Regolamento della Camera, pur non potendo prevedere una Giunta del Regolamento, che risulterebbe eccessiva, ritengo che l'Ufficio di presidenza debba fare da filtro rispetto alle richieste di modifica del Regolamento provenienti dalla Commissione. Quindi si potrebbe prevedere che la proposta di cui si parla nel primo comma dell'articolo sia valutata dall'Ufficio di presidenza.

AZZARO. Potremmo dire : «...La proposta, se positivamente valutata dall'Ufficio di presidenza, è stampata e distribuita agli altri commissari...».

PRESIDENTE. Metto ai voti tale emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato.

**È approvato.**

Poichè non ci sono altri articoli e nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti lo schema di Regolamento nel suo complesso con riserva di un suo coordinamento.

**È approvato.**

Vi ringrazio per la collaborazione dimostrata e ricordo che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 18,10.*